

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE
«DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI»
DI INIZIATIVA DEL COMUNE DI SOZZAGO

La proposta di legge regionale che i Comuni del Consorzio di Bacino Basso Novarese, ai sensi dell'art. 75 Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 7 l.r. 16.1.1973 n. 4, presentano al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione ha come oggetto la sola **organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**.

Le **finalità** principalmente perseguite con la proposta sono **due: a)** l'attuazione dell'art. 7 l. r. 29.10.2015 n. 23, recante «*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*» in conformità e coerenza con i principi costituzionali di autonomia degli enti locali e di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle funzioni ad essi conferite; **b)** la salvaguardia e la valorizzazione della positiva esperienza della gestione del servizio rifiuti fondata sul modello organizzativo dei consorzi di comuni – denominati dalla l. r. 24.10.2002 n. 24 consorzi di bacino –. Il modello organizzativo della l.r. 24 ha permesso alla Regione Piemonte, già nell'anno 2007, di essere la terza Regione a livello nazionale (fonte ISPRA) per raccolta differenziata e nell'anno 2015 l'ottava regione a livello nazionale. La perdita di posizioni non è dovuta al mancato funzionamento dei consorzi ma è legata ad una tendenza di maggiore crescita dei territori delle altre regioni e alla staticità di alcune realtà piemontesi per scelte proprie e non per mancanza di idonei strumenti normativi. Alcuni territori piemontesi ancora oggi eccellono con percentuali di raccolta differenziata che li collocano ai vertici nazionali. Pertanto, la proposta non disciplina i poteri e gli strumenti della pianificazione, l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali, il tributo speciale per il deposito in discarica e il sistema sanzionatorio.

Quanto alla **prima finalità**, l'art. 7 l. r. n. 23/2015 attribuisce le «*funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» alla Città metropolitana di Torino e alle Province. Le modalità di esercizio di tali funzioni devono essere stabilite da apposita legge regionale «*nel rispetto dei seguenti principi: «a) la **Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale** le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche; b) la **Città metropolitana e le province** esercitano le **funzioni** concernenti i conferimenti separati, la **raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti** garantendo la **partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni**».*

La garanzia della partecipazione diretta dei Comuni alle decisioni inerenti il governo dei rifiuti solidi urbani va intesa alla luce dei precetti costituzionali che individuano nei Comuni stessi il livello di governo più prossimo ai cittadini (artt. 114 e 118 Cost.) nonché della tradizionale attribuzione ai medesimi della funzione di governo del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti solidi urbani. Lo strumento migliore per attribuire ai Comuni un effettivo peso decisionale nel governo di tale servizio è l'istituzione di un organismo rappresentativo delle amministrazioni comunali all'interno del quale il peso di queste possa influenzare in modo decisivo le decisioni degli enti titolari della funzione di governo, cioè della Città metropolitana e delle Province.

Quanto alla **seconda finalità**, essa muove dalla constatazione che il modello organizzativo attualmente operante, cioè quello delineato dalla l.r. 24.10.2002 n. 24 e fondato sulla distinzione tra servizi di ambito di dimensione provinciale e servizi di bacino di dimensione sovracomunale, ha prodotto ottimi risultati in termini sia di incremento della raccolta differenziata sia di autosufficienza regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani sia di riduzione della produzione regionale di rifiuti. In particolare, il governo dei servizi di bacino tramite la costituzione degli appositi consorzi di Comuni si è rilevato un modello nel quale bene si sono coniugate le esigenze di efficienza ed economicità con quelle di prossimità alle

collettività interessate e di controllo pubblico di un servizio fondamentale per le collettività stesse.

Il progetto di legge regionale si compone di otto articoli.

L'**articolo 1** conferma l'articolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani su due livelli.

Il livello regionale, così denominato perché l'ambito territoriale di riferimento coincide con il territorio regionale, ha la funzione di governo degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani aventi tecnologia complessa, cioè, sostanzialmente, dei servizi di ambito di cui alla l.r. 24.10.2002 n. 24.

Il livello metropolitano e provinciale, così denominato perché l'ambito territoriale di riferimento coincide con i territori della Città metropolitana e delle Province, ha la funzione di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, cioè dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti.

L'**articolo 2** definisce la struttura organizzativa del livello regionale.

Essa consiste in una Conferenza regionale, istituita mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18.8.2000 n. 267 tra la Regione, la Città metropolitana e le Province, alla quale sono attribuite le funzioni di governo degli impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, anche esaurite.

L'**articolo 3** definisce la struttura organizzativa del livello metropolitano o provinciale.

Essa si identifica, in ciascun ambito territoriale provinciale, con l'«*Agenzia locale per la gestione del servizio rifiuti*» partecipata dalla Città metropolitana o dalla Provincia e da tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale metropolitano o provinciale. In conformità al modello dell'attuale composizione delle Autorità d'ambito la quota di partecipazione della Città metropolitana e della Provincia corrisponde ai 50 millesimi, mentre i restanti 950 millesimi sono suddivisi tra i singoli Comuni in misura proporzionale al numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia finanziaria, patrimoniale e gestionale; ha una propria struttura tecnico-operativa alle dipendenze di un direttore.

L'Agenzia ha un proprio statuto ed è titolare del potere regolamentare in relazione alle funzioni ad essa assegnate. Queste consistono in tutte le funzioni di governo concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti. L'Agenzia rilascia altresì un parere preventivo, obbligatorio e vincolante alla Conferenza regionale sulle decisioni relative agli impianti di tecnologia complessa per i rifiuti indifferenziati ubicati nell'ambito territoriale dell'Agenzia stessa.

I costi di funzionamento dell'Agenzia sono coperti integralmente dalle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

L'articolo 4 individua gli organi dell'Agenzia nel Presidente e nell'Assemblea. Al primo sono attribuiti la rappresentanza legale dell'ente nonché il potere di convocazione dell'Assemblea. Quest'ultima è composta dal Sindaco metropolitano e dal Presidente della Provincia o da loro delegati nonché dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati. A tale organo competono le decisioni di competenza dell'Agenzia inerenti all'esercizio delle funzioni a questa demandate.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente il 51% dei componenti e il 60% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte con le medesime maggioranze.

L'articolo 5 regola il trasferimento all'Agenzia dei beni e delle posizioni patrimoniali attive e passive dei consorzi di bacino appartenenti al territorio metropolitano o provinciale nonché del personale dipendente e comunque utilizzato eccettuati i rapporti spettanti alla Conferenza regionale.

I beni e le posizioni patrimoniali attive e passive, nonché il personale dipendente e comunque utilizzato dalle Autorità d'ambito sono trasferiti alla Conferenza regionale.

L'articolo 6 disciplina la figura del Direttore dell'Agenzia.

L'**articolo 7** prevede lo scioglimento dei consorzi di bacino e delle Autorità d'ambito e fissa in sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge il termine massimo per darvi attuazione.

L'**articolo 8** indica le disposizioni abrogate.